

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1960

(52^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato » (646-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 830
CONTI, relatore	830
DE GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro	830

« Istituzione del ruolo delle visitatrici doganali » (682) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	850, 855
BOSCO	851, 854, 855
DE GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro	854
FORTUNATI	852, 853, 854
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	853, 854, 855
RODA	855
TRABUCCHI, relatore	851, 854, 855

« Modifica dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, sull'ordinamento delle Banche popolari » (777) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . Pag. 831, 833, 834, 837, 838, 839,	840, 841
BOSCO	835, 839, 841
BRACCESI, relatore	831, 836
DE GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro	834, 835, 836, 838, 839
GIACOMETTI	832, 836
MARIOTTI	832, 834, 837, 839, 840
PARATORE	834, 837, 840
PARRI	839
PESENTI	834
RODA	832, 834, 835, 836, 838, 839, 840
TRABUCCHI	836, 837, 839, 841
VALMARANA	833

« Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1959 » (793) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	844, 846, 849, 850
BOSCO, relatore	844, 847
DE GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro	850
FORTUNATI	848

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)52^a SEDUTA (16 febbraio 1960)

MARIOTTI	Pag. 848, 849
MICARA	846, 849
MINIO	849
RODA	844, 846
TRABUCCHI	845

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961 »
(823) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	841, 842
CONTI, relatore	841
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	842
RODA	842

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Bosco, Braccesi, Cenini, Conti, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mariotti, Micara, Minio, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Ponti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro De Giovine.

CENINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato » (646-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CONTI, relatore. Il disegno di legge in esame è stato approvato dal Senato ed emendato dalla Camera dei deputati. L'unica

ragione di divergenza tra il Senato e la Camera sta nel secondo comma dell'articolo 1: mentre nel testo approvato dal Senato è stata adottata la formula: « Con le stesse modalità e condizioni il Ministro predetto ed il Ministro della difesa, possono disporre il trasferimento, eccetera », in quello approvato dalla Camera dopo le parole: « Ministro della difesa » è stato aggiunto l'inciso: « per quanto concerne i servizi della Marina ».

DE GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Desidero precisare che per le altre « branche » del Ministero — Esercito ed Aeronautica — esisteva già il provvedimento; quindi soltanto la Marina ne era esclusa. Allora, per non creare confusioni, abbiamo limitato il provvedimento, di cui al presente disegno di legge, alla Marina. L'emendamento è stato proposto dal Governo.

CONTI, relatore. Ad ogni modo anche la formulazione a suo tempo modificata dal Senato riassumeva la situazione preesistente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

« Con le stesse modalità e condizioni il Ministro predetto ed il Ministro della difesa, per quanto concerne i servizi della Marina, possono disporre il trasferimento di somme accreditate ai rispettivi funzionari delegati e da questi prelevate in contanti a favore di altri funzionari delegati dalle Amministrazioni medesime ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, sull'ordinamento delle Banche popolari » (777) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, sull'ordinamento delle Banche popolari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, è modificato come segue:

« Per le Banche popolari aventi un capitale non inferiore a cinquanta milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non può superare le lire un milione;

per le Banche popolari, aventi un capitale inferiore ai cinquanta milioni di lire, nessun socio può possedere tante azioni, il cui valore nominale superi le lire cinquecentomila, a meno che l'eccedenza derivi da diritto d'opzione per quelle precedentemente possedute da ciascun socio. In tale caso, il valore nominale complessivo non potrà superare il milione di lire ».

B R A C C E S I , *relatore*. Il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, ebbe a fissare che il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio di Banche popolari non dovesse mai superare il ventesimo del capitale sociale e « per prudenza » ebbe anche a stabilire il massimo limite in trecentomila lire per ognuno.

Successivamente intervennero in proposito altre modificazioni: con decreto legislativo

del 16 aprile 1948, quindi a due mesi di distanza dal primo, abbandonato il parametro del capitale sociale, il massimale delle azioni che ogni socio di Banche popolari avrebbe potuto intestarsi o sottoscrivere venne limitato a duecentocinquantamila lire.

La legge 11 dicembre 1952, n. 3093, portò il massimale suaccennato, senza eccezioni, a cinquecentomila lire.

Con il disegno di legge al nostro esame cosa si propone?

Rimanga pure il limite massimo di cinquecentomila lire di valore nominale per ogni socio di Banca popolare, che potrà eventualmente essere intestato o sottoscritto, se il capitale azionario della Banca non superi i cinquanta milioni; però se il capitale della Banca oltrepasserà i cinquanta milioni il limite suddetto è aumentato a un milione.

La richiesta è partita dall'Associazione nazionale « Luigi Luzzatti » che — secondo la relazione ministeriale illustrativa del disegno di legge — sarebbe giustificata dalla necessità di adeguare l'aumentato importo dei depositi fiduciari delle Banche popolari al capitale sociale posseduto.

Il parere favorevole — al riguardo — del Comitato interministeriale per il credito e risparmio, conforta tale tesi.

Ricorderò a tal uopo che al 31 dicembre 1959 la raccolta delle Banche popolari ammontava a oltre mille miliardi. Mi corre lo obbligo di ricordare che la legge regolante le società a forma cooperativa, stabilì con l'unicità di voto anche il massimale del capitale che ciascun socio poteva possedere affinché non si verificassero riduzioni del numero dei soci, così da evitare l'attuarsi di alcune posizioni di influenza.

In fondo l'attuale disegno di legge è ispirato da questo concetto. Tenuto conto del valore assunto dalla moneta dopo la guerra mondiale, considerato il limite dei depositi amministrati dalle Banche popolari, nella volontà di mantenere adeguato il rapporto fra il numero dei soci, il capitale dagli stessi sottoscritto e anche il volume degli affari, l'unico criterio utile da seguire è quello di fissare nelle modeste misure indicate il massimale

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)52^a SEDUTA (16 febbraio 1960)

che ciascun socio di Banca popolare potrà sottoscrivere.

GIACOMETTI. Mentre trovo perfettamente giusto che ci debba essere una norma precisa per quel che si riferisce al voto degli associati di Banche popolari, non comprendo eccessivamente la ragione di queste restrizioni relative ai capitali. Mi pare che ci sia la norma costante che oggi il capitale si modifica in relazione al valore della moneta. Forse si tratta di cose di poco rilievo; però per conto mio trovo inutile che si facciano delle restrizioni fino a questo punto. Oggi la cifra di un milione è abbastanza modesta ed io sarei propenso ad allargare questo limite in maniera adeguata.

MARIOTTI. Se ho ben capito, sembra si voglia adeguare l'attuale valore della moneta anche in relazione alla crescita dei depositi presso le Banche popolari con conferimenti di capitali. A me pare che con questa ingenua proposizione che si trova nel disegno di legge si faciliti l'accesso a coloro che, avendo una disponibilità monetaria maggiore per conferire capitali, possono inserirsi in questi Istituti, secondo me snaturandone il carattere.

Però un esempio: noi abbiamo una Banca popolare a Firenze, di una certa importanza, che peraltro, nel campo professionale riesce ad espandere i propri depositi, i propri affari, le proprie transazioni. Però stranamente sono sempre gli stessi a comandare nel Consiglio di amministrazione, e sono dei grossi professionisti che, secondo me, non agiscono neanche per proprio conto, ma indirettamente per altre persone che stanno dietro di loro. È chiaro che è difficile che le Banche popolari, così come voi le articolate ora, possano essere rappresentate da un numero notevole di soci. Sembra che si cerchi di concentrare in poche persone il numero dei soci, sotto l'usbergo dell'aumento di capitale; il che sarebbe, a mio parere, una jattura, perchè già i grossi Istituti di credito ordinari sono concentrati in poche mani. Tanto è vero che gli Istituti bancari sono dei veri pirati nel mercato finanziario e possono

disporre del destino di centinaia e centinaia di imprese: possono negare il fido al piccolo commerciante e determinare il fallimento, e favorire invece delle imprese che interessano certi Istituti di credito con delle elargizioni anche a breve termine senza preoccuparsi se il fido oltrepassa il limite consentito. Ora, laddove si rivela questa alternativa, mi sembra ci sia un tentativo d'incapsulamento.

Le proposizioni del senatore Braccesi non mi convincono. È assurdo dire « fino a un milione ». Il numero dei soci delle Banche popolari si può estendere all'infinito. Se si comincia a dire che un socio può avere azioni per un milione o oltre un milione, evidentemente c'è un processo di concentrazione del capitale bancario in poche mani. Vi sono, ad esempio, dei Consigli di amministrazione che, pur appearing di Banche popolari, possiedono la maggior parte del capitale sociale, non solo personalmente, ma creando degli uomini di paglia e dando loro la possibilità di possedere un dato numero di azioni. Per cui queste Banche vengono a snaturarsi piano piano in Istituti di credito ordinari che oggi sul mercato finanziario sono dei veri e propri pirati e dispongono del destino di tante piccole imprese sì da farle prosperare o farle morire secondo gli ordini ricevuti.

Per questi motivi io pregherei vivamente di rinviare la discussione del disegno di legge perchè desidererei approfondire la questione. Mi sembra che questo sia un piccolo trucco per accelerare l'incapsulamento delle Banche popolari nei grandi Istituti di credito.

RODA. Mi associo anzitutto alle parole del senatore Mariotti. Debbo però esprimere una certa perplessità circa la proposta del senatore Giacometti di aumentare la quota personale di questo tipo di azioni onde addivenire a un adeguamento al valore della moneta. Bisogna non dimenticare che queste banche hanno originariamente lo scopo fondamentale di chiamare all'amministrazione del credito il maggior numero di persone possibile, per cui io non prenderei il motivo della svalutazione della moneta per aumen-

tare il capitale sociale del singolo; mi limiterei alla vecchia disposizione di legge la quale prescrive, che anche per la banche con capitale superiore ai cinquanta milioni la quota di appartenenza a ogni singolo socio non può in nessun caso superare le cinquecentomila lire; remora, ripeto, assolutamente commendevole dal momento che questo tipo di banche vuole più che altro chiamare intorno a sé il maggior numero di persone e quindi non può mai costituire, neanche lontanamente, una specie di incentivo ad aumenti di capitale.

Ma io penso che non sarà sfuggita alla competenza e alla sagacia degli onorevoli colleghi la stortura tecnica del disegno di legge, perchè mentre si dice testualmente che « il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non può superare le lire un milione » per le Banche popolari che abbiano un capitale superiore a cinquanta milioni, si fissa il limite di mezzo milione per ciascun socio per le banche che abbiano un capitale inferiore ai cinquanta milioni; tuttavia si dice che questo limite potrà essere superato nei casi di distribuzione gratuita di azioni o dell'esercizio del diritto di opzione; poichè si potrebbe verificare che per le banche che hanno un capitale superiore ai cinquanta milioni il limite in qualunque caso rimanga di un milione, mentre per le banche che hanno un capitale inferiore ai cinquanta milioni si possa arrivare tranquillamente, attraverso la distribuzione di azioni gratuite, attraverso l'esercizio del diritto di opzione, al superamento di quel limite individuale, che è invece imposto alle banche con capitale superiore; stortura che deve essere considerata e anche segnalata in questa sede e sulla quale credo che obiezioni non ce ne possano essere.

Allora, se volessimo essere coerenti con noi stessi, dovremmo concedere (io non la concederei) anche una quota di capitali superiore al milione per le banche che possiedono un capitale azionario superiore ai cinquanta milioni nel solo caso che il socio possa esercitare il diritto di opzione o di distribuzione gratuita di azioni.

V A L M A R A N A . Effettivamente chi comanda nelle piccole banche popolari, sono due o tre persone, ma ritengo che sia giusto consentire l'aumento ad un milione della quota azionaria dei soci. Dato poi il valore assunto penso che un milione di lire non sia una grande cosa. Quello che bisognerebbe evitare, ma che credo impossibile, è che le banche cosiddette popolari, finiscano per diventare banche private capitalistiche, che non servono più gli interessi delle piccole imprese. Sarei, quindi, favorevole all'aumento della quota individuale ad un milione.

P R E S I D E N T E . Anch'io sarei favorevole all'aumento fino a un milione del possesso azionario di ciascun socio, anche perchè le azioni non sono accentrate nelle stesse mani, ma sono frazionate e, d'altra parte, non danno diritto a più di un voto, e quindi non può verificarsi quella sopraffazione, cui alludeva il senatore Mariotti.

L'Associazione nazionale « Luigi Luzzatti » fra le banche popolari, nell'interesse delle proprie associate, allo scopo di adeguare l'aumentato importo dei depositi fiduciari di queste ultime al capitale sociale posseduto dalle stesse, ha chiesto di elevare a un milione di lire l'attuale quota individuale, come prima stabilito, a lire 500.000.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio si è dichiarato favorevole al richiesto aumento per le Banche popolari, il cui capitale non sia inferiore ad un minimo da stabilire (minimo che la Banca d'Italia ha successivamente proposto di fissare in lire 50 milioni); consentendo alle altre Banche popolari l'aumento della quota azionaria individuale maggiore di lire 500.000 soltanto nei casi in cui l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita di azioni o dall'esercizio del diritto di opzione su quelle precedentemente possedute da ciascun socio.

In sostanza, vien fatto questo ragionamento: poichè abbiamo un capitale sociale adeguato ai depositi, e quindi garantito, proponiamo l'aumento delle quote azionarie dei singoli soci. Il che non comporta alcuno scompiglio nella direzione degli istituti, nè alcuna

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)52^a SEDUTA (16 febbraio 1960)

sopraffazione in seno al consiglio di amministrazione. Qualunque sia il numero delle azioni, si ha diritto ad un solo voto.

P E S E N T I . È vero, c'è solo un voto per socio, ma quando un socio ha qualche particolare interesse da far valere vota e fa votare gli amici suoi, mentre se non ha alcun interesse, se ne sta a casa come fanno molti altri. Non c'entra qui l'aumento del capitale, in quanto l'aumento del capitale può avvenire allorquando si aumenta il numero dei soci. Perché allora vogliamo impedire questo aumento? Niente di straordinario che vi siano piccole banche che svolgono funzioni ed attività in proporzione al loro capitale; ma è proprio perché oggi c'è una situazione prestabilita, per cui ci sono due o tre elementi che dominano un determinato istituto, che la banca popolare non esiste più nello spirito e nella funzione con la quale era stata costituita (l'esempio è dato da quelle di Novara, di Bergamo, eccetera). Allora in questo caso sarebbe bene evidentemente che le banche si trasformassero per la loro funzione sociale che non è più quella definita popolare. Se devono rispondere allo spirito di essere popolari, bisogna rispettare che ci siano banche cooperative nel vero senso della parola, in cui intervenga il numero maggiore di soci e non restringere questa possibilità. Se poi c'è la questione dell'aumento del capitale, questa la si risolve con l'aumento del numero dei soci.

M A R I O T T I . Allora non mi sono spiegato bene! Vi è a Firenze l'Associazione piccoli commercianti: ora se per diventare soci di essa occorre una quota di 200 mila lire i commercianti vi entrano; se invece la si aumenta ad un milione, è chiaro che non tutti possono diventare azionisti.

P A R A T O R E . La struttura delle banche popolari, così come la pensò Luigi Luzzatti, deve rimanere quella originaria; cioè deve conservare il carattere popolare.

P R E S I D E N T E . Il senatore Roda ha presentato un emendamento, con il quale

viene proposta la soppressione dell'ultima parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame, e precisamente a partire dalle parole « a meno che l'eccedenza derivi da » eccetera fino alla fine.

R O D A . Desidererei chiarire il mio emendamento, il quale mira a sanare il bisticcio di carattere tecnico da me rilevato tra il primo ed il secondo comma. Ho già detto poc'anzi, che per me esiste una stortura ed un assurdo sotto tutti gli aspetti, tecnico e pratico: e cioè mentre si pone un limite di capitale che non può essere valicato, di un milione per persona per le banche aventi un capitale superiore ai 50 milioni di lire, questo limite di fatto non esiste per le banche che hanno un capitale diverso, e cioè inferiore. Ed allora si arriverebbe all'assurdo, che proprio le piccole banche, quelle che hanno un capitale inferiore ai 50 milioni di lire potrebbero avere dei soci che attraverso il sistema dell'opzione o della gratuita distribuzione di azioni, arriverebbero al milione di azioni *pro capite*, come cioè è consentito ai soci delle banche che hanno un capitale superiore ai 50 milioni. È chiaro che le piccole banche popolari sono banche di persone, ed allora bisognerebbe sancire il principio che per queste banche, che hanno un capitale inferiore ai 50 milioni di lire, in nessun caso il socio portatore può possedere azioni che superino il mezzo milione di lire. È una incongruenza che bisogna eliminare.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anzitutto gli inconvenienti prospettati dal senatore Mariotti sono inconvenienti, diciamo così, di ordine generale che non sono esclusivi della situazione delle Banche popolari. Queste banche, e le più piccole sono le peggiori, costituite con un capitale azionario non molto cospicuo, fatalmente finiscono per essere guidate da un gruppo ristretto di persone. Aumentando il capitale si aggrava la situazione. L'individualità del socio, la forza del voto resta sempre la stessa, sia che l'azione valga fino a 500 mila lire, sia che valga un milione.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)52^a SEDUTA (16 febbraio 1960)

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Roda, faccio osservare che non c'è alcuna contraddizione, perchè la prima parte dell'articolo non fa il caso dell'aumento quando avvengano ineluttabilmente per tutte le azioni, a seguito delle opzioni od elargizioni a fine bilancio, aumenti in favore delle azioni stesse perchè evidentemente per le banche che hanno un capitale di oltre 50 milioni di lire, l'azione da un milione potrà passare anche a due in forza delle opzioni e della distribuzione gratuita di azioni.

R O D A . Io mi richiamo all'interpretazione letterale. Nel primo comma del nuovo testo dell'articolo si dice che il valore nominale delle azioni non può superare le lire un milione!

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come valore di azione; cioè non tale se successivamente ci sono ad esempio delle elargizioni da parte della banca per profitti d'esercizio. La riprova di questa interpretazione è data dalla seconda parte dell'articolo, in cui è specificato che la azione dal minimo di lire cinquecentomila può arrivare ad un massimo di un milione...

R O D A . Bisogna intenderci da quale punto di vista la s'interpreta: io l'interpreto così e il secondo comma, a mio avviso, non ha nulla a che vedere col primo. Il soggetto è costituito dalle banche che hanno un capitale inferiore ai 50 milioni, mentre il primo riguarda la disciplina del capitale sociale che *pro capite* può essere posseduto da una persona fisica, in una banca che abbia un capitale superiore ai 50 milioni di lire. Il valore posseduto da ciascun socio non può superare il milione: che cosa significa? Significa che qualunque espediente si adoperi, in nessun momento, e quindi anche dopo che l'assemblea del consiglio d'amministrazione ha deliberato l'aumento di capitale sociale, con distribuzione di azioni gratuite o per opzione, in nessun caso il socio potrà possedere una quota azionaria superiore al milione.

Facciamo il caso pratico: in questo momento io sono proprietario, possessore — per dirla in termini precisi — di un milione di capitale di una banca popolare che ha 50 milioni e 1 lira di capitale sociale. Domani alla chiusura dell'esercizio 1959 si delibera la distribuzione a titolo gratuito di una azione da mille lire in aggiunta a tutti i possessori — faccio il caso limite — di un milione di capitale: ebbene, questo, dal punto di vista giuridico, non è possibile, e non è possibile perchè è chiaro che questa legge pone un limite invalicabile che è di un milione. Allora queste banche quando si trovano nella condizione di aumentare il capitale attraverso la distribuzione di azioni, devono ricorrere ad altri espedienti, ma non possono ricorrere all'aumento della quota di capitale dei soci che già sono portatori di un milione di azioni. In base al testo del disegno di legge che noi dobbiamo approvare, più di un milione di capitale non posso possedere. Questo è chiaro: ma è altrettanto chiaro che alle Banche popolari che hanno un capitale inferiore a 50 milioni di lire è consentito distribuire azioni a qualsiasi titolo. Se noi abbiamo giustamente distinto in due tipi le Banche popolari oltre o sotto i 50 milioni di capitale, deve essere anche stabilito un diverso preciso limite nel possesso del capitale azionario *pro capite*.

B O S C O . Dal punto di vista interpretativo indubbiamente vi è una differenza tra il primo e il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge n. 3093. Nel primo comma, infatti, è detto che se la banca ha un capitale non inferiore a 50 milioni di lire, il valore nominale delle azioni comunque possedute non può superare il milione; nel secondo comma, invece, è detto, che se il capitale è inferiore a 50 milioni il valore delle azioni non può superare le 500 mila lire, a meno che l'eccedenza derivi dalla distribuzione gratuita o dall'esercizio del diritto d'opzione per quelle precedentemente possedute da ciascun socio. Nel qual caso il valore nominale complessivo non potrà superare il milione di lire. Ora per simmetria anche col primo comma, proporrei di aggiungere una norma che si può superare il milione e

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

52ª SEDUTA (16 febbraio 1960)

arrivare ad un milione e mezzo, qualora lo aumento derivi da una distribuzione gratuita o dall'esercizio del diritto di opzione. Non c'è dubbio che l'interpretazione data dal senatore Roda è esatta e che bisogna distinguere i due casi.

B R A C C E S I, *relatore*. Ogni variazione nelle norme stabilite deve essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che ne valuta le eventuali conseguenze anche sul piano legislativo. Nel Comitato sono tuttavia rappresentate tutte le banche, che hanno ognuna per proprio conto l'interesse di incrementare il capitale. D'altra parte non c'è alcun pericolo di brogli agli effetti amministrativi: ogni socio ha diritto ad un voto e se i soci non vanno alla assemblea segno è che non hanno alcun diritto particolare da salvaguardare. Per quanto riguarda la somma di un milione, che può sembrare eccessiva, basta confrontarla con le lire d'anteguerra e ci si renderà conto che non è un capitale enorme.

R O D A. Il legislatore si è preoccupato di porre dei massimi di compartecipazione del singolo nel capitale bancario; questi massimi sono stati fissati in lire un milione invalicabile, per le Banche popolari che hanno un capitale superiore a cinquanta milioni, e in mezzo milione invalicabile, per le Banche popolari che hanno un capitale inferiore a cinquanta milioni, valicabile soltanto nel caso di distribuzione gratuita di azioni e di esercizio del diritto di opzione.

Ora, dal momento che nel primo comma dell'articolo unico del disegno di legge si stabilisce categoricamente che, per le banche a livello superiore, il capitale sociale non può superare il milione per ogni socio, per quale motivo dobbiamo tirare in ballo il diritto di opzione e la distribuzione gratuita di azioni per le banche a livello inferiore?

D E G I O V I N E, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si fa soltanto l'ipotesi; la legge non può prevedere delle opzioni od aumenti di capitale.

Comunque il Governo proporrebbe di modificare il secondo comma dell'articolo nel senso che invece di dire: « In tale caso, il valore nominale complessivo non potrà superare il milione di lire », si potrebbe stabilire: « In tale caso, il valore nominale complessivo non potrà superare le 750.000 lire ».

G I A C O M E T T I. Con ciò non si evitano gli inconvenienti lamentati. Osservo però che con questo disegno di legge, quale che sia l'interpretazione che noi gli diamo, le obiezioni fatte dal senatore Mariotti sussistono invariate; bisogna trovare altre forme.

R O D A. Sarei un pessimo legislatore se mi accontentassi di vedere la legge allo stato attuale; io, invece, le leggi — permettetemi di dirlo — quando ci arrivo, le vedo in prospettiva. E siccome qui, evidentemente, c'è una stortura di carattere tecnico, chi mi dice che, domani, questa stortura insita nella legge non potrà essere presa a pretesto da terzi per domandare l'applicazione della disposizione riguardante le banche a livello inferiore anche nei confronti delle banche con capitale superiore ai cinquanta milioni. Allora, fra tre mesi o fra tre anni, ci troveremo nuovamente a dover modificare questa legge togliendo il limite di un milione di capitale sociale per ciascun socio per le banche con capitale superiore ai cinquanta milioni di lire. Quindi si ritorna in pieno alle osservazioni giustamente fatte dal senatore Mariotti.

La mia preoccupazione è questa: avere una legge tecnicamente perfetta, che non dia lo spunto, domani, ad « escamotare » sul capitale sociale. Ecco il punto.

T R A B U C C H I. A me pare che la questione bisogna un pochino esaminarla dal punto di vista della realtà. Effettivamente le Banche popolari rappresentano una famiglia in cui ci sono dei ricchissimi e dei poverelli; cioè ci sono delle Banche popolari, come quelle di Milano, Bergamo, eccetera, che sono diventate veramente importanti, o per lo meno pari ad altre banche ordinarie e sono rimaste « popolari » perchè hanno la forma della

cooperativa, ma naturalmente il senso della cooperazione è andato, diciamo così, un po' perduto attraverso la enormità della struttura di queste banche che, bene amministrate, hanno fatto bene, hanno fatto anche i loro affari che giovano veramente anche all'economia provinciale e qualche volta anche alla economia regionale se non addirittura nazionale, anche se hanno questa struttura un po' diversa da quella che dovrebbe essere la struttura corrispondente alla loro funzione.

P A R A T O R E . Completamente diversa.

T R A B U C C H I . Queste banche hanno il bisogno assoluto di adeguare i loro capitali, e naturalmente è difficile che possano adeguarli alla massa degli affari a cui devono servire, se non ammettendo che i soci abbiano la possibilità di una partecipazione notevole. Ci sono invece i ... poverelli; ci sono banchette piccolissime, ad esempio quella di Magliano Sabina e qualche altra di questo genere, che hanno una sede e una filiale si e no. Queste piccole banche hanno un pochino anche loro la necessità di adeguarsi, ma molto relativamente; e allora per esse c'è il pericolo che se si arrivasse, per i singoli, al capitale sociale di un milione, i soci potrebbero diventare appena una diecina, e cioè potrebbe accadere che una famiglia o un paio di famiglie vengano a trovarsi padrone della banca.

M A R I O T T I . Questo è proprio ciò che io dicevo, e il senatore Braccesi diceva di no.

T R A B U C C H I . Per questo c'è una differenza notevole. Naturalmente, che cosa si vuole con la seconda parte del secondo comma dell'articolo? Dire: anche per le piccole banche, se non si tratta di adeguare il valore della quota, tenendo conto delle riserve accumulate, allora non c'è più pericolo che si accumulino le quote nelle mani di poca gente, cioè di una o due famiglie, perchè la differenza in più da lire cinquecentomila al milione, dovrebbe essere esclusivamente derivante dalla distribuzione gratuita di azioni o dallo

esercizio del diritto di opzione, non alterando quindi la struttura fondamentale della banca. Il pericolo potrebbe esserci nel senso che, una volta acquisite le quote fino al milione, possano rigirarsi e possano da capo creare questa situazione di monopolio. Qui bisogna che stiano attenti gli amministratori e gli organi di vigilanza perchè questo non succeda, altrimenti la banca da popolare diventa privata.

Ci sarebbe un solo rimedio possibile; cioè rivedere completamente la legislazione delle banche popolari, ma per il momento non lo possiamo fare, nè possiamo far morire definitivamente le banche che lavorano e non hanno il capitale corrispondente, in attesa della revisione generale della legge.

Potremmo quindi essere favorevoli, però facendo una specie di voto al Ministero, nel senso che predisponga una legislazione sulle Banche popolari, tenendo conto di quello che è accaduto e del modo in cui le banche si sono sviluppate dal momento in cui erano nate come un'organizzazione di secondo grado. Le banche popolari erano un tempo formate da piccoli azionisti; oggi invece ci sono Banche popolari che sono veramente degli organi fondamentali di azione finanziaria nello Stato.

Questo mi parrebbe necessario dire. Io sarei dell'opinione di approvare il disegno di legge, però facendo presente che noi riteniamo che tutta la legislazione sulle Banche popolari debba essere riveduta.

P R E S I D E N T E . Io vorrei far presente alla Commissione un'osservazione che mi pare importante, ed è questa: per le Banche popolari che hanno un capitale inferiore a cinquanta milioni di lire, si dice chiaro che il socio non può possedere più di cinquecentomila lire di capitale nominale, a meno che vi sia distribuzione di azioni gratuite o l'esercizio del diritto di opzione, nel qual caso un aumento si può concedere e si possono possedere azioni per un valore nominale fino a un milione di lire; viceversa, per le banche che hanno un capitale superiore a cinquanta milioni, si dice che il possessore di azioni non può averne per più di un milione, ma

non si aggiunge che, per sopravvenienze attive derivanti da distribuzione di azioni gratuite o dall'esercizio del diritto di opzione, il socio può aumentare il proprio capitale. Ora a me pare che forse sia da considerare questa disparità di trattamento, perchè i soci di Banche popolari che possiedono soltanto cinquecentomila lire di azioni possono giungere a possederne un milione in base a sopravvenienze attive e vengono messi alla pari con gli altri soci delle Banche popolari con capitale superiore ai cinquanta milioni; e siccome il disegno di legge ha voluto fare una distinzione fra i soci dei due tipi di banche, questa distinzione è giusto rimanga anche in seguito, altrimenti i soci delle banche con meno di cinquanta milioni di capitale vengono a possedere un milione di azioni ciascuno, alla pari dei soci delle banche a livello superiore che non possono averne di più. Quindi questi ultimi, se hanno delle sopravvenienze attive, dove le mettono? Non possono convertirle in azioni perchè non possono averne per più di un milione di lire. Dove vanno a finire i controvalori in denaro?

R O D A . Tecnicamente è chiaro che con questa legge, così come è oggi, nessuna Banca popolare con capitale superiore a cinquanta milioni potrà deliberare un aumento gratuito di capitale per il semplice fatto che questo aumento, implicando un aumento del capitale posseduto da ciascun socio, deve fermarsi alla cifra di un milione di lire. Se, in altri termini, neghiamo il diritto alle Banche popolari a livello superiore di aumentare il proprio capitale perchè incontrerebbero l'ostacolo del limite di un milione per ciascun socio, allora questa norma vale anche per le banche con capitale inferiore a cinquanta milioni.

E allora si potrebbe introdurre un emendamento in seguito al quale la legge sarebbe configurata armonicamente: un milione come massimo per i soci delle Banche popolari con capitale superiore ai cinquanta milioni di lire; mezzo milione non valicabile per i soci delle banche con capitale inferiore.

B R A C C E S I , *relatore*. L'interpretazione dell'articolo è completamente diversa e quindi la formulazione dovrebbe rimanere in vita, anche perchè io penso, come i nostri colleghi della Camera dei deputati, che, emendando l'articolo, questo problema lo abbiamo delimitato, altrimenti sarebbe stato inutile. Capitale superiore o inferiore a cinquanta milioni di lire? Quando eventualmente il capitale supera i cinquanta milioni di lire, noi abbiamo un elemento fisso, non valicabile: è il valore nominale di un milione. Quando, viceversa, come ha detto poc'anzi il Presidente, hanno un capitale inferiore a cinquanta milioni di lire, il capitale sociale è di lire cinquecentomila, a meno che l'eccedenza non derivi da distribuzione gratuita di azioni; il che vuol dire che qui noi abbiamo una restrizione, perchè quando noi abbiamo delle eccedenze, facendo la somma tra valore nominale di cinquecentomila lire e quelle che sono le eccedenze, nel complesso non possiamo valicare la cifra di un milione; però nella prima ipotesi, anche se ci sono delle eccedenze, rimane fermo il valore nominale di un milione. Questa restrizione dà lume e interpretazione alla prima parte perchè nella prima parte il limite invalicabile non c'è; il che vuol dire che nella prima ipotesi noi abbiamo fermo il valore nominale che può essere valicato in virtù di certi elementi, nella seconda ipotesi nulla è detto in proposito, il che vuol dire che rimane fermo il limite invalicabile. Quindi l'articolo, a mio avviso, è tecnicamente perfetto e deve rimanere così come esso è perchè in caso diverso ne deriverebbe una situazione tutt'affatto abnorme da quella che è l'intenzione del disegno di legge.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Un milione è il limite invalicabile!

P R E S I D E N T E . Ma se io ho un milione di azioni e alla fine esercizio vien fatta la distribuzione di azioni o per l'aumento del capitale viene offerto il diritto di opzione, vengo per forza a mettere insieme un capitale maggiore di un milione.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

52ª SEDUTA (16 febbraio 1960)

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I Comitati di vigilanza provvedono a disciplinare rigorosamente anche questo aspetto.

T R A B U C C H I . La limitazione è anche imposta per la paura della « scalata » nel Consiglio di amministrazione.

P R E S I D E N T E . Dai senatori Mariotti, Paratore, Giacometti, Roda, Parri e Gallotti Balboni Luisa è stato presentato il seguente ordine del giorno :

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, chiamata ad esaminare il ritocco della composizione del capitale delle Banche popolari proposto dal disegno di legge numero 777 d'iniziativa del Ministro del bilancio, preoccupata dal progressivo snaturamento di questi istituti, invita il Governo a studiare i provvedimenti opportuni per restituire l'istituto alla sua funzione originaria ».

B O S C O . Mi sembra che non si possa accettare nell'ordine del giorno il termine « snaturamento »; ritengo che si possa invece prendere in considerazione il contenuto di esso e formularne d'accordo un altro.

R O D A . Se viene approvato l'ordine del giorno dichiaro di ritirare il mio emendamento.

T R A B U C C H I . Penso che sia il caso di esprimere un voto affinché il Governo studiando la nuova legge tenga conto delle condizioni e delle modifiche degli istituti di credito popolari in modo da garantire sempre l'adempimento delle funzioni originarie, e garantire anche la possibilità alle banche maggiori di poter continuare a svolgere le funzioni che hanno in relazione alla economia regionale. Non è quindi una critica, ma soltanto l'invito a formulare una legge che restituisca alle Banche popolari la loro funzione originaria.

P A R R I . Comprendo perfettamente i ragionamenti del collega Trabucchi, ma non si può modificare il concetto espresso nell'ordine del giorno del collega Mariotti. Ciò ci induce ad astenerci dal votare questo disegno di legge, che dovrebbe salvaguardare il credito popolare, cioè il credito alla piccola impresa, la quale esige delle cure particolari. Poichè gli inconvenienti lamentati non vengono ovviati con il provvedimento al nostro esame, il gruppo socialista non può transigere e pertanto si asterrà dal voto.

Devo inoltre dichiarare che il disegno di legge, così come è formulato, aggrava la già grave, difettosa e viziosa situazione ed il suo significato non ci appare chiaro; anzi sembra abbia un senso contrario a quello che dovrebbe proporsi l'istituto delle Banche popolari, che è — se non erro — proprio quello di consentire i necessari crediti alle piccole imprese commerciali. Non possiamo quindi, ripeto, dare voto favorevole e dobbiamo richiamare il Governo a voler provvedere.

P R E S I D E N T E . Prendiamo atto della astensione.

P A R R I . Astensione con la messa in votazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Mariotti.

P R E S I D E N T E . Do lettura del testo dell'ordine del giorno presentato dal senatore Bosco :

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, chiamata ad esaminare il ritocco della composizione del capitale delle Banche popolari proposto dal disegno di legge n. 777 d'iniziativa del Ministro del bilancio, fa voti affinché il Governo predisponga un riordinamento legislativo delle Banche popolari in modo da adeguarne la struttura allo sviluppo della loro attività ed assicurare l'originaria funzione dell'esercizio del credito popolare ».

M A R I O T T I . Perchè non si può votare l'ordine del giorno proposto da noi?

T R A B U C C H I . Si tratta di conciliare le preoccupazioni del senatore Mariotti

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)52^a SEDUTA (16 febbraio 1960)

con la forma e i voti espressi dal senatore Bosco: fondendo i due ordini del giorno, attenuando o meglio eliminando possibilmente la parola « snaturamento », si potrebbe arrivare ad ottenere lo scopo desiderato.

Le banche popolari, nelle intenzioni di Luigi Luzzatti, erano naturalmente sorte per il credito popolare, che si riduceva veramente al finanziamento di piccole aziende. Noi oggi approviamo il credito alle piccole industrie fino a 100 milioni ed in alcuni casi fino ad un miliardo, dicendo che si tratta di un credito piccolo. Così anche la struttura delle banche più piccole e anche di quelle meno piccole non potrebbe neanche corrispondere il necessario credito al piccolo e medio esercizio, tanto è vero che hanno sentito il bisogno di concentrarsi nell'Istituto centrale delle Banche popolari e di creare il Centro banche per fare il credito a medio termine, conglobandosi insieme. Questo fatto dice che non è soltanto che il credito popolare si è esteso come l'economia oggi richiede. Non bisogna quindi riportare le banche al credito popolare, ma riportarle al credito popolare nella misura in cui occorre che il credito popolare sia esteso oggi.

Sono d'accordo con la proposta del senatore Bosco, che cioè nell'ordine del giorno sia invitato il Governo a predisporre i provvedimenti che valgono ad assicurare agli istituti del credito popolare la loro originaria funzione e, naturalmente, aggiungo io, secondo i concetti e le necessità del tempo in cui viviamo.

M A R I O T T I . L'ordine del giorno da me presentato porta la firma, tra le altre, anche del senatore Paratore. Per quanto l'ordine del giorno del senatore Bosco, sia un po' correttivo, desideriamo tuttavia trovare un compromesso purchè non venga svisato il concetto essenziale contenuto nel mio. Non si può certamente, anche dopo le idee espresse ora dal senatore Trabucchi, con le quali si auspica una attrezzatura funzionale rispondente alle nuove esigenze del credito popolare, non si può negare che vi sia un processo di snaturamento della funzione delle banche popolari. Non c'è dub-

bio. Mi sembra pertanto che il senatore Bosco sia in contraddizione, in quanto una cosa è adeguare una attrezzatura funzionale che risponda a certe esigenze, altra cosa è quella di entrare nel merito del funzionamento degli istituti di credito popolare.

Penso di interpretare anche i sentimenti e la volontà del nostro gruppo — se me lo consente il senatore Giacometti — insistendo sulla votazione dell'ordine del giorno da me presentato.

P R E S I D E N T E . C'è una sola frase sulla quale c'è perplessità e cioè del progressivo « snaturamento », che sembra eccessiva.

P A R A T O R E . Se ne trovi un'altra; per esempio « deviazione ».

M A R I O T T I . Abbiamo adoperato una parola la più adatta alla realtà; ma si può anche cambiarla con l'espressione « mutamento del carattere » o « mutamento di indirizzo ».

P A R A T O R E . Si tenga presente che non è una accusa quella che si fa, ma è una constatazione, una constatazione che dalle prediche di Luigi Luzzatti le banche popolari, in verità, hanno subito una deviazione. Infatti lo stesso senatore Trabucchi ha detto una cosa esatta: che vi sono alcune banche popolari che hanno assunto già il carattere di grandi aziende. Ma in questo caso, senatore Trabucchi, non c'è che una cosa da fare: togliere a quegli istituti bancari la qualifica di « popolare », che non hanno più. E il disegno di legge in esame non fa che confermare quella tale deviazione. Ecco perchè io non posso votare in favore di esso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

R O D A . Per dichiarazione di voto: secondo il mio punto di vista, si tratta di una affermazione di principio. Poichè nel settore del credito la banca popolare di credito ha la medesima funzione che ha la cooperativa nel

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)52^a SEDUTA (16 febbraio 1960)

settore del consumo perchè non si è mai visto la distribuzione gratuita a soci di cooperative di consumo, in quanto ciò snaturerebbe la funzione stessa della cooperativa, e siccome come ho detto esiste un parallelo rigoroso nel settore del credito, secondo il mio punto di vista, ritengo che non si possa ammettere la distribuzione gratuita di azioni da parte dell'istituto bancario.

T R A B U C C H I. Per dichiarazione di voto: votando questo disegno di legge vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, e richiamo altresì l'attenzione del Governo, su una situazione che si è venuta a creare nel settore bancario italiano. Mentre infatti le Casse di risparmio sostanzialmente rappresentano la base del nostro credito, specialmente diretto verso l'agricoltura e verso gli investimenti fondiari, oltre quello delle opere pubbliche e del credito agli enti pubblici, mancherebbe invece una organizzazione effettiva per il credito al piccolo e medio commercio e alla piccola e media industria, se non si autorizzassero in modo particolare le banche popolari. Quindi io voto il disegno di legge in esame pensando che nella riforma che noi auspichiamo delle banche popolari si tenga particolarmente presente la necessità di mantenere una attività quale può essere quella di istituti di credito a carattere locale provinciale e possibilmente anche regionale destinati all'attività cosiddetta terziaria e con la possibilità di seguire direttamente il cliente — come fanno anche le più grosse banche popolari — mentre gli istituti di credito a carattere nazionale hanno altre funzioni ed anche diverse possibilità.

B O S C O. Non insisto nel mio ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Mariotti:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, chiamata ad esaminare il ritocco della

composizione del capitale delle Banche popolari proposto dal disegno di legge n. 777 presentato dal Ministro del bilancio, preoccupata dal progressivo snaturamento di alcuni di questi istituti di credito popolare, invita il Governo a studiare i provvedimenti opportuni per restituire l'istituto alla sua funzione originaria ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961 » (823) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O N T I, relatore. Il decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1413, accordava la esenzione dal pagamento del dazio doganale per le merci originarie e provenienti dalla Libia, indicate nella tabella allegata al decreto stesso. La situazione si riproducesse in prosieguo, in conseguenza delle deroghe concesse delle obbligazioni che derivavano all'Italia dall'articolo 1 dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio sottoscritto dal Governo italiano e dal Regno unito di Libia. Si sono avute pertanto le leggi 23 maggio 1956, n. 499, e 27 novembre 1956, n. 1406, per la conferma della esenzione, rispettivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955 e dal 1° gennaio 1956

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)52^a SEDUTA (16 febbraio 1960)

al 31 dicembre 1958, che hanno stabilito anche i contingenti annuali delle merci a quantitativo limitato ed hanno posto variazioni al numero ed al genere dei prodotti previsti dalla tabella annessa al decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1413.

Si pone ora la necessità di rinnovare ulteriormente i termini dell'accordo, in quanto in data 20 novembre 1958 le parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (G.A.T.T.) hanno offerto all'Italia la possibilità di disporre il permanere della situazione esistente, salvo qualche lieve variazione nei quantitativi annui delle merci ammesse alla franchigia, come si rileva dalla tabella annessa al disegno di legge in esame, ove per esempio, rispetto al passato, figurano le nuove voci riguardanti i cavalli, gli asini e il bestiame bovino, ed altre modificazioni di scarso conto.

Stante l'opportunità di agevolare gli scambi con la Libia, già provincia italiana, la Camera dei deputati ha già provveduto ad approvare il disegno di legge in discussione, con il quale appunto si dispone il permanere *grossa modo* della situazione determinata con il decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1413; disegno di legge del quale chiedo la approvazione anche da parte del Senato.

RODA. Da un punto di vista di convenienza politica, lo stralcio preferenziale o, per meglio dire, la esenzione daziaria della imposta di introduzione a favore delle merci di un ex territorio italiano mi trova consenziente, in quanto appare chiaro che i nostri connazionali hanno tuttora in Libia degli interessi particolari oltre che dei capitali investiti; ritengo infatti che lo spirito informatore del disegno di legge in discussione sia proprio quello di andare incontro alle esigenze di coloro che hanno investito dei notevoli capitali in Libia e soprattutto degli agricoltori che si trovano tuttora in questo paese amico e finalmente libero e indipendente.

Da un punto di vista strettamente, diciamo così, tecnico devo far notare che nella descri-

zione merceologica dei quantitativi ammessi alla franchigia daziaria nelle importazioni dalla Libia c'è, per 35 mila quintali, anche l'olio di oliva. Ora, come è noto, il Parlamento sta da tempo interessandosi alla nuova legge sugli oli di oliva. Vorrei pertanto sapere se l'importazione di cui al provvedimento in esame, per quanto non eccessiva nella quantità, possa non contrastare con le nuove disposizioni sulla produzione in Italia dell'olio di oliva. Non vorrei, in sostanza, che dopo aver escogitato ogni mezzo per evitare la produzione di olio d'oliva non puro, con una agevolazione di importazione si cancellasse tutto il buono che si spera deriverà dalla disposizione cautelativa. È evidente che si impone, per l'olio di oliva che verrà importato dalla Libia, la domanda di come si eserciterà il necessario controllo.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* È ovvio che per il caso prospettato dal senatore Roda, si farà ricorso ai normali controlli. Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal relatore, il Governo si associa e chiede l'approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1959 e fino al 31 dicembre 1961 le merci di origine e provenienza dalla Libia elencate nella annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

Prima di mettere ai voti l'articolo, do lettura della tabella allegata.

TARIFFA DELLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALLA LIBIA
AMMESSE ALLA FRANCHIGIA DAZIARIA

NUMERO E LETTERA DI TARIFFA		DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Quantitativo annuo (in quintali salvo indicazione contraria)
Secondo la nomenclatura di Bruxelles	In vigore fino al 31 gennaio 1959		
01.01-a	1	Cavalli	500 unità
01.01-b	2	Asini	1.000 unità
01.02-a	3	Bestiame bovino	5.000 unità
03.01-b	23	Pesci di mare, freschi (vivi o morti) o conservati allo stato fresco	illimitato
03.02-b	24-g	Pesci semplicemente salati, secchi o affumicati, altri	2.000
05.04-c	36-b-2	Budella, secche o salate	800
07.01-c	ex 63	Pomodori freschi	6.000
08.01-b-1	ex 70-a	Datteri commestibili	15.000
10.03	95-a	Orzo comune o vestito	100.000
12.01	ex 110-a-p	Semi oleosi	illimitato
15.07	ex 139	Oli fissi, di origine vegetale:	
i	i	olio di oliva	35.000
l	l	olio di ricino	3.000
16.04	156	Pesci preparati o conservati, in recipienti erme- ticamente chiusi e in altri imballaggi:	
a-1-gamma	a-3, ex-b	tonno	13.000
a-1-beta-delta	a-4, ex-b	altri	4.000
16.04-b	ex 157	Uova di tonno preparate per uso alimentare . .	100
23.01-a-1	ex 205-a	Farina di pesce	4.000
58.01-c	ex 700-c	Tappeti da pavimento a punti annodati od arro- tolati di peli fini	200
58.02-b	ex 701-b-3	Tappeti da pavimento di lana e di borra di lana, altri	500
		Rottami di metalli non ferrosi	illimitato
		Lavori e prodotti manifatturati di ogni genere di pelli conciate	200
		Oggetti di cuoio, con ricami anche di argento o con guarnizioni di velluto:	
		a) selle, bardature, cuscini, portafogli, porta- monete, borse di ogni genere, cartelle, cin- ture e simili	120
		b) pantofole	6.000 paia
		c) scarpe	3.500 paia

Metto ai voti l'articolo 1 e la tabella.
(Sono approvati).

Art. 2.

Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato di origine rilasciato o vidimato dalle competenti autorità italiane in Libia.

(*E approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1959 » (793)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1959 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOSCO, *relatore*. Dall'anno 1952 il comune di Roma riceve dallo Stato un contributo in conto concorso spese per i maggiori oneri a cui è sottoposto per essere la città sede della capitale della Repubblica. Ci fu una prima legge 28 febbraio 1953, n. 103, con cui si autorizzò la concessione al comune di Roma di un contributo annuo di lire 3 miliardi per gli anni 1952, 1953 e 1954; legge, quindi, che diede un valore retroattivo alla disposizione. Successivamente il contributo fu elevato a 4 miliardi per gli anni 1955, 1956 e 1957 con leggi 21 dicembre 1955.

n. 1310, 9 novembre 1957, n. 1055 e 21 marzo 1958, n. 258. La cifra fu quindi portata a 5 miliardi di lire per l'anno 1958 con legge 16 aprile 1959, n. 201.

Ora, permanendo le esigenze particolari del comune di Roma, il Governo ha predisposto un disegno di legge allo scopo di autorizzare anche per l'anno 1959 la concessione del contributo, nella identica misura adottata per l'anno precedente, il 1958, e cioè 5 miliardi di lire.

Il vostro relatore non può che aggiungere la sua raccomandazione affinché gli onorevoli colleghi diano la loro approvazione al provvedimento che è già stato accolto dalla Camera dei deputati, anche perchè, oltre alle ragioni esposte, vi è quella dell'approssimarsi dei Giochi Olimpici, manifestazione che comporta un complesso di eventi organizzativi i quali hanno indubbiamente provocato un aumento di spese da parte della amministrazione comunale di Roma.

R O D A. A titolo personale mi dichiaro contrario alla approvazione del disegno di legge in discussione. Unica remora, unica eccezione che potrei concedere all'amico relatore, senatore Bosco, è quella delle Olimpiadi. Per il resto occorre rilevare che il contributo alla città di Roma, nato come spesa di carattere straordinario, è oramai pressochè diventata una spesa ordinaria.

Io nego la mia approvazione a un simile provvedimento per un duplice motivo: perchè contesto che il solo fatto di amministrare una città sede della capitale della Repubblica comporti al comune di Roma maggiori spese; e perchè non assegnando contributi si finirà per stimolare beneficamente gli amministratori anche del comune di Roma a insistere presso il Governo per la emanazione, finalmente, di un provvedimento che ponga l'amministrazione capitolina e quella delle altre grandi città in condizioni di far fronte alle esigenze sociali che la vita moderna comporta.

Per quanto riguarda il primo punto, io spero che non mi si vorrà far credere che nel bilancio del comune di Roma figurano voci diverse o in soprannumero rispetto ai bilanci dei comuni poniamo di Milano, di Napoli

e di altri grossi centri, per il solo fatto di essere, Roma, la capitale d'Italia. Oppure, potrebbe anche essere così; ma allora occorrono argomenti ben più persuasivi delle semplici parole. Occorre che ci siano mostrati i bilanci del comune di Roma; e solo allora potremo giudicare se effettivamente il fatto di essere capitale della Repubblica comporti alla città maggiori oneri per la sua amministrazione. Questa della precaria situazione di bilancio è una situazione che non è solo del comune di Roma. In pratica, tutti i grossi comuni sono angariati dalle cosiddette spese sociali: trasporto di servizi là dove la città si espande; e quindi, correlativamente al trasporto dei servizi di prima necessità, indebitamento annuo dell'ordine di decine e decine di miliardi da parte dei Comuni. Questa è una realtà innegabile, che riguarda tutti i Comuni, specialmente quelli grossi; ebbene, noi non abbiamo ancora volutamente trovato nè tempo nè modo per varare una legge che tenga conto delle inderogabili esigenze sociali dei grandi Comuni e li metta nelle condizioni di fronteggiarle.

Ecco allora che da quest'ultima considerazione scaturisce il secondo motivo per il quale io mi oppongo alla approvazione del disegno di legge in esame. Se al comune di Roma venisse negato questo contributo che con l'andare degli anni ha raggiunto la cifra di 5 miliardi, io penso che gli amministratori del Comune della città capitale d'Italia, di qualunque parte politica essi siano, si farebbero parte diligente per sollecitare al Governo la emanazione di quei provvedimenti legislativi che pongano il comune di Roma, e quindi anche gli altri grandi comuni d'Italia, in condizione di far fronte alle inderogabili spese per esigenze sociali. Insomma, non approvando il provvedimento in discussione io ritengo che faremo opera benefica, perchè metteremo gli amministratori del comune di Roma nella condizione di invitare decisamente il Governo ad affrontare e risolvere una buona volta il problema di fondo. Soprattutto dunque come stimolo agli amministratori romani, io nego al provvedimento il mio voto favorevole.

T R A B U C C H I . In parte ho sempre condiviso l'opinione del senatore Roda, non però nel senso di dire che Roma non abbia delle esigenze particolari, perchè invece indubbiamente Roma le ha. Esse derivano, direi, più che dal fatto di essere la capitale della Repubblica, dal fatto di essere quella città con quella tradizione storica che ha, con tutte quelle situazioni particolari dal punto di vista urbanistico. A questo va senz'altro aggiunto che essere la capitale della Repubblica comporta egualmente dei gravami per Roma, più che per i ricevimenti e le manifestazioni esteriori, per la particolare struttura della popolazione. Infatti, in Roma predomina la massa degli impiegati e dei salariati dipendenti dello Stato, i quali tutti hanno una capacità economica relativa, tanto è vero che anche la parte dei commercianti finisce per risultare fortemente influenzata da questa struttura particolare della popolazione della città di Roma.

È allora evidente che l'amministrazione del comune di Roma non può avere un bilancio che sia in pareggio come lo possono invece avere altre città che hanno una diversa struttura economica. Così come del resto, non può avere un bilancio in pareggio il comune di Napoli, che per ragioni del tutto differenti da quelle di Roma, presenta comunque egualmente una struttura di popolazione assolutamente particolare.

Su di un punto sono d'accordo a questo proposito con il senatore Roda: ossia che dare 5 miliardi al comune di Roma in sostanza significa non risolvere nulla, in quanto il comune di Roma chiude il bilancio annuale con 14-15 miliardi di *deficit*. Una situazione del genere non può essere evidentemente sanata con dei contributi, ma implica piuttosto da parte nostra la necessità di un intervento diverso e che risolva definitivamente il problema. Oggi come oggi, peraltro, un qualche cosa occorre pure che noi diamo a questo Comune di Roma al quale vengono concessi contributi dal 1952, perchè — pur restando fermo il nostro desiderio o meglio ancora la nostra intenzione di arrivare una buona volta a una legge sostanziale che risolva il problema della sua impostazione generale dei

grossi Comuni e magari anche particolare del comune di Roma — non possiamo imprevedibilmente negare un mezzo divenuto ormai determinante nel sostenere la finanza della amministrazione capitolina, la quale, non dimentichiamolo, presenta una situazione del tutto particolare sotto l'aspetto dell'accertamento fiscale, della riscossione delle imposte di consumo e di ogni altro settore di vita economica che per le altre città è indubbiamente meno sproporzionata alla veste esteriore di grande centro urbano.

Desidero aggiungere un'altra considerazione. Sento il bisogno di chiedere al rappresentante del Governo che una buona volta ci si dica chiaramente che cosa andiamo a spendere per le Olimpiadi. Io ho l'impressione che noi parlamentari andiamo avanti come dei ciechi. Noi abbiamo visto introdotto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la somma di 25 miliardi senza una corrispondente legge sostanziale, per opere da effettuare in relazione alle Olimpiadi; abbiamo sentito dire e letto sui giornali che il Ministro dei lavori pubblici parla di circa 50 miliardi per opere inerenti le Olimpiadi; non sappiamo poi che cosa stia facendo in proposito il Ministero del turismo, nè che cosa stiano facendo gli altri Ministeri.

Ora, noi siamo lietissimi che le Olimpiadi si tengano in Roma e che vi sia in Italia e particolarmente a Roma quella affluenza di turisti che noi auspichiamo diventi ancora maggiore se possibile, ma mi pare che sia doveroso per noi di chiedere al Governo che faccia una esposizione programmatica di quello che si intende di fare e che ci si dica apertamente quale è, quanto meno, la previsione della spesa.

M I C A R A . Tutti gli aspetti del problema dell'amministrazione della città di Roma che sono stati esposti sono senza dubbio negativi; ma desidero mettere subito in chiaro che ci sono anche degli aspetti positivi, altrettanto validi, se non ancora di più. In primo luogo c'è la considerazione che la città di Roma rende al nostro Paese un terzo netto degli introiti derivanti dal turismo. Quin-

di il fatto di dare 5 miliardi di contributo al comune di Roma significa gravare sulla finanza nazionale in maniera assai meno sensibile di quanto invece Roma renda al Paese. Dico anzi di più: quello che noi diamo alla città di Roma con il provvedimento in esame rappresenta il 2 o al massimo il 3 per cento di quello che Roma rende al Paese sotto lo aspetto turistico. Non voglio toccare altri aspetti, del prestigio o quello economico, anche se a proposito di quest'ultimo potrei dimostrare che la gestione economica romana è attiva, larghissimamente attiva; mi limito al settore del turismo. Il bilancio del 1958 è stato già reso noto; basta dargli una fugace occhiata per rendersi conto della esattezza di quello che in sostanza ha detto anche il senatore Trabucchi, e cioè che i 5 miliardi che noi stiamo per assegnare al comune di Roma rappresentano una goccia di quello che Roma invece permette di introitare.

P R E S I D E N T E . Faccio rilevare al senatore Micara che non ci si può limitare ad analizzare quello che Roma rende sotto un aspetto, ma bisogna vedere anche quello che costa; d'altro canto il turismo in Italia non si chiama solo Roma, si chiama anche Firenze, anche Venezia, e in moltissimi altri modi.

M I C A R A . Non discuto la esattezza della osservazione dell'onorevole Presidente, anche se devo obiettare che Firenze, Venezia e le altre località di attrazione turistica non hanno le stesse esigenze e spese di Roma; tuttavia io mi limitavo a fare un esame economico riguardante la città di Roma, senza volere con questo minimizzare il valore delle altre città.

R O D A . Per non correre il rischio di fare la figura di chi accetta subito tutte le tesi, replico subito al senatore Micara, e dico che io mi rendo conto benissimo del peso specifico che la città di Roma esercita nel complesso dei rapporti nazionali, specialmente turistici; ma siccome io sono abituato a vedere le cose sotto un aspetto soprattutto pratico, allora faccio subito notare che se un ter-

zo degli introiti nazionali per la voce turismo si effettuano a Roma ciò significa che a Roma deriva, in proporzione, un maggior incremento negli utili di coloro che esercitano il commercio, e in genere di tutti coloro che svolgono attività proprie. Ecco allora che io vedrei molto più opportunamente e logicamente il risanamento del comune di Roma attraverso una più appropriata valutazione delle imposte di famiglia, almeno nei confronti dei commercianti. Questo per non parlare poi della necessità di una legge fiscale più appropriata per quanto concerne le aree fabbricabili e gli stabili, che hanno subito un notevole incremento nel valore di apprezzamento.

Ripeto che non ho nulla in particolare contro il comune di Roma, ma che il mio dissenso al provvedimento in discussione deriva soltanto dal fatto che ritengo questo l'unico modo per spingere il comune di Roma stesso a farsi promotore di leggi che finalmente disciplinino tutto il marasma che c'è oggi in ogni settore della vita cittadina; un marasma che potrebbe domani estendersi a Napoli e anche nel Nord, a Milano, a Torino e in ogni altro grosso centro. Io sono effettivamente persuaso che andando avanti con questi sistemi empirici noi finiremmo per creare una prassi addirittura assurda di dissesto sociale.

B O S C O, *relatore*. Vorrei anzitutto limitare la discussione al punto centrale del problema. Qui non si tratta di dare a Roma contributi in relazione al rendimento diciamo così turistico, perchè altrimenti, come giustamente faceva rilevare il senatore Bertone, altre città dovrebbero essere egualmente prese in considerazione, vedi Firenze, vedi Venezia, eccetera. Il punto centrale del provvedimento, che è stato criticato dal senatore Roda, e che costituisce la vera e unica motivazione del contributo, è specificato nel testo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, là dove è detto che i 5 miliardi sono concessi a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.

Dice il senatore Roda: finora non mi avete dimostrato che Roma, perchè Capitale, sia sottoposta a degli oneri speciali. Secondo me una dimostrazione, atta a misurare una entità di spesa, in concreto, evidentemente, sotto questo aspetto particolare non si può fare; però vi sono indubbiamente delle spese che fanno carico al comune di Roma proprio in dipendenza del fatto che la città di Roma è la Capitale della Repubblica, per esempio gli spostamenti dei pubblici edifici e quindi dei pubblici uffici. Voi sapete che il Ministero degli esteri da Largo Chigi si è spostato alla Farnesina; che la Cassa per il Mezzogiorno da via Tevere si è spostata all'E.U.R. Altri Ministeri si stanno spostando verso la periferia. Tutto questo determina per il comune di Roma, in dipendenza delle esigenze degli impiegati e della popolazione in generale, problemi di viabilità, di tutto ciò che attiene allo sviluppo urbanistico. Quindi è fuori discussione che il comune di Roma è sottoposto a spese speciali per il fatto proprio di amministrare la città Capitale della Repubblica.

E questo senza volersi fermare su altri aspetti del problema, quali ad esempio le esigenze di rappresentanza, cosa che si è verificata anche giorni fa in occasione della visita del primo ministro del Marocco, e recentemente in occasione di quelle del presidente della Tunisia e dei reali di Grecia. A ciò si aggiunga quanto fatto rilevare dal senatore Trabucchi, e cioè la particolare struttura della popolazione romana, la quale è composta in gran parte di impiegati. Quindi quell'afflusso che concerne la imposta di famiglia — e che in realtà c'è perchè ho constatato che il bilancio di tale voce si arricchisce di anno in anno — non può assolutamente raggiungere quelle proporzioni e quelle percentuali che è invece ovvio si abbiano per Milano e per altre grosse città. Roma in poche parole è formata di impiegati dello Stato, i quali oltre certi limiti di contribuzione non possono assolutamente andare, cosa che del resto sappiamo benissimo tutti.

Ritengo quindi che il provvedimento, il quale d'altro canto ha a suo favore ben otto anni di esperienza, sia opportuno, perchè ritengo giusto concedere anche quest'anno a

Roma il contributo di 5 miliardi di lire, appunto in quanto sede della Capitale della Repubblica. Tuttavia, anche se non sono per principio favorevole alle leggi speciali, sottolineo che dalla discussione odierna è emersa evidente la necessità che tutte le grandi città, da Roma a Napoli, a Milano, a Genova, a Venezia, a Torino, eccetera vengano inquadrate in una legge sostanziale che ponga fine a questo squilibrio e impedisca che ogni anno si debbano escogitare rimedi per far fronte a situazioni strutturali che sono insite nella natura di questi grossi centri.

Pertanto, mentre mi associo al voto che in una legge generale si provveda a sistemare tutta la questione dei bilanci dei grandi Comuni, ribadisco che ritengo sia opportuno dare a Roma un contributo da parte dello Stato in relazione alle maggiori spese che deve supportare in quanto Capitale della Repubblica; e invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge in discussione.

M A R I O T T I . Sono d'accordo sulle considerazioni fatte dal senatore Roda e su quelle del senatore Bosco, anche se credo sia opportuno, perchè ricorrono troppo sovente finanziamenti di questo genere a favore del comune di Roma, che un giorno, quando il Governo lo crederà, si svolga una relazione veramente approfondita sul termine dei veri motivi per cui si verificano tali finanziamenti. Tuttavia ritengo di dover sottolineare come, in vista delle Olimpiadi, si sia ancora una volta usato un trattamento particolare per Roma, anzitutto concentrando attrezzature sportive che, almeno in parte, avrebbero potuto benissimo essere create in altre città come Firenze, Milano, Napoli, eccetera. Invece, come non bastasse la constatazione che già in condizioni diciamo così normali Roma poteva contare circa l'80 per cento delle attrezzature sportive nazionali, ora, per le prossime Olimpiadi, si è accentuata tale sperequazione, attrezzando ulteriormente Roma.

E così al Comune della capitale sono derivati, sia pure indirettamente, altri miliardi di sovvenzione. Ciò sotto la spinta del presidente del Comitato organizzatore, con il

risultato di sacrificare, a vantaggio di Roma, altre città che per ubicazione naturale, per le industrie, per le attrezzature alberghiere (per non parlare poi di un certo diritto sportivo), avrebbero dovuto essere tenute in massimo conto. Questa è la realtà, l'onorevole Andreotti, come presidente del Comitato organizzatore, ha voluto e potuto far sì che ogni realizzazione venisse concentrata in Roma. E qui non posso fare a meno di sottolineare che è assurdo che un uomo possa avocare a sé ogni diritto e disporre per la sola città di Roma una manifestazione che invece è nazionale e che spetta di diritto all'intero Paese.

F O R T U N A T I . Sin dalla prima Legislatura sono stato contrario alla motivazione adottata per concedere a Roma quello che poi è diventato un contributo regolarmente annuo; e ciò appunto perchè lo si attribuiva puramente e semplicemente al fatto che il comune di Roma, in quanto amministratore della città Capitale d'Italia, è tenuto a far fronte a particolari, onerose esigenze. Secondo me, noi abbiamo il dovere di approvare delle norme giuridiche in cui forma e sostanza coincidano sempre. Ora, non è affatto vero che la situazione del bilancio del comune di Roma si trovi in particolari condizioni negative per il fatto che Roma è la capitale d'Italia. Io non voglio entrare nel merito della amministrazione del comune di Roma, per ovvie ragioni, perchè sono assolutamente convinto che questo giudizio compete ai cittadini romani, i quali sono liberi di scegliersi le amministrazioni che vogliono. Però non è possibile negare che il problema fondamentale è di natura esclusivamente economica, non di forma, come quello di essere o non essere la capitale d'Italia.

Il fatto è che Roma ha ancora una struttura economica che, *grosso modo*, ricalca quella dei primi anni in cui essa divenne capitale d'Italia; una città in cui insomma non si è affatto tenuto conto di quello che è stato lo sviluppo economico generale e particolare dei grossi centri, con forte *interland*; demerito indubbiamente di tutte le classi dirigenti che si sono succedute quello di non aver capito

e impostato questo problema. Tuttavia, se finora non ci si è posti il quesito con chiarezza di termini, non vedo la ragione per cui si dovrebbe continuare su questa strada sbagliata, e quindi continuare a erogare al comune di Roma un contributo annuo, che ha raggiunto la bella cifra di 5 miliardi, così, per il solo fatto che Roma è la capitale d'Italia, anche perchè a questa semplicistica considerazione si potrebbe sempre opporre quella che per essere capitale d'Italia ha anche delle entrate finanziarie che alle altre città non sono consentite.

Il problema di fondo comunque è quello della struttura economica che va assolutamente adeguata a uno sviluppo sociale in armonia con i tempi. Nel caso di Roma, in sostanza, noi abbiamo una grandissima città, con delle enormi esigenze, a cui non corrisponde uno sviluppo proporzionale delle attività commerciali e industriali. Fino a che non si affronterà questo problema di fondo, noi ci troveremo sempre in una situazione difficile nei confronti del bilancio di Roma. Tanto è vero che, nonostante sia la capitale d'Italia, molto più realmente noi dovremmo dire che Roma si trova in una situazione economica che può essere paragonata a quella di altri piccoli Comuni del nostro Paese che noi abbiamo il coraggio di chiamare zone economicamente depresse: ebbene, con Roma ci troviamo in una zona economicamente depressa, non all'altezza delle esigenze dello sviluppo delle sue dimensioni urbanistiche.

M A R I O T T I . Desidero che il Governo presenti alla 5^a Commissione l'elenco dei tagliati di tutte le spese che sono state sostenute per la prossima Olimpiade.

P R E S I D E N T E . Abbiamo in esame presso una Commissione speciale la legge speciale per Roma, la quale dovrebbe giungere alla soluzione dei problemi che sono stati adombrati oggi, e quindi a porre fine a questi contributi sulla cui transitorietà siamo tutti d'accordo per le ragioni esposte dal senatore Trabucchi. D'altro canto, le cause che cagionano questo squilibrio sono così ovvie che non possono essere misconosciute. È quindi paci-

fico che una soluzione di tutto l'insieme dei problemi di Roma non potrà mancare, la qual cosa dimostra che il provvedimento in esame è transeunte, destinato a protrarre ancora per poco la situazione creata nel 1952, fino a quando cioè noi daremo vita a quella che si annuncia una approfondita discussione, all'atto dell'esame della legge speciale per Roma.

M I N I O . Con tutto il rispetto che ho per l'onorevole Presidente, non posso fare a meno di manifestare i miei dubbi che si arrivi alla soluzione da lui prospettata, perchè, se non vado errato, la legge speciale per Roma sta dormendo il sonno del giusto presso la competente Commissione.

M I C A R A . La Commissione sta procedendo nei suoi lavori ed è arrivata ad esaminare l'articolo 34.

M I N I O . Ma quanto tempo è che siamo arrivati a questo articolo 34? Il progetto di legge speciale per Roma risale alla prima legislatura, quindi non ho detto nulla di errato affermando che il provvedimento dorme il sonno del giusto. Tuttavia ciò che mi premeva porre in rilievo è che qui si è parlato della legge speciale come di atto destinato a porre termine all'abitudine di concedere contributi, mentre proprio nella legge speciale per Roma è previsto un contributo annuo. La qual cosa significa che quello che l'onorevole Presidente dichiara un provvedimento transeunte è invece destinato a ricomparire regolarmente in sede di legge speciale.

M I C A R A . Però solo per un decennio.

M I N I O . Salvo poi a prorogarne la validità, come sempre accade. Sta di fatto che i contributi che adesso noi continuiamo a concedere di anno in anno con la legge particolare si concedono addirittura per un intero decennio. Comunque non voglio aggiungere altre considerazioni particolari a quelle esposte dal collega Fortunati, anche perchè

mi rendo conto del fatto che si tratta indubbiamente di un problema di grande ampiezza.

Desidero piuttosto far presente un dato di fatto che non è stato mai preso nel dovuto esame: lo Stato italiano dà tutti gli anni al comune di Roma un contributo che ha già raggiunto i 5 miliardi di lire e che verrà concesso ancora per un decennio. Ma, ci si è mai domandati quanti miliardi di lire il comune di Roma regala tutti gli anni agli speculatori di aree? Ci rendiamo o no conto che in questa città depressa vi è gente, e tanta, che ha guadagnato decine di miliardi sulle aree fabbricabili mentre il comune di Roma — come del resto tutti i grandi Comuni, considerazione dunque che dimostra come io non voglia assolutamente fare un addebito particolare al comune di Roma — non è stato mai posto in grado di trarre una lira di vantaggio da questo arricchimento che è tra i più sfacciati, indecorosi dei nostri tempi? Perché ci si arricchisce senza lavorare, senza rischiare e quindi senza merito, e lo Stato italiano, il Parlamento non sono stati in grado, non hanno saputo o voluto emanare una legge che permettesse se non proprio di eliminare questo male, perlomeno di attenuare una situazione che è grave non soltanto per il comune di Roma, non soltanto per i grandi Comuni italiani, ma, ora, anche per i piccoli centri, come dimostra il caso del mio Comune, dove le aree di periferia si vendono a 5.000 lire il metro quadrato.

E noi dovremmo approvare spese da parte dello Stato italiano a favore di Comuni, mentre in questi Comuni vi è gente che si arricchisce favolosamente ogni anno e che non rende nulla all'amministrazione? Noi dovremmo piuttosto combattere questo malcostume, che è ancora più deteriore del capitalismo, perchè almeno i capitalisti investono il loro denaro, lo rischiano nelle imprese, mentre gli sfruttatori di aree sono gente che si arricchisce senza nemmeno lavorare. E allora vedremmo che i Comuni avrebbero altre entrate e lo Stato potrebbe destinare altrimenti i suoi soldi.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo prende atto

delle osservazioni e delle richieste che sono state fatte e insiste per l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata, per l'anno solare 1959, la concessione, a favore del comune di Roma, di un contributo di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1959-60.

(È approvato).

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo delle visitatrici doganali » (682) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo delle visitatrici doganali ».

nali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

T R A B U C C H I , *relatore*. Nel vecchio ordinamento delle dogane c'era un ruolo di visitatrici doganali, cioè personale femminile che doveva servire, all'occorrenza, per la perquisizione di persone di sesso femminile e che fossero sospettate di contravvenzione; visitatrici le quali ovviamente non erano occupate tutto il giorno in questa loro particolare attività, ma che esercitavano anche le funzioni d'ufficio. Nel 1925 il ruolo delle visitatrici doganali fu soppresso e le visitatrici passarono al personale avventizio o salariato. Si è verificato peraltro il fatto che, con le leggi delega che hanno introdotto la proibizione di assumere nuovi avventizi in servizio, anche nel settore di queste visitatrici si è prodotto un turbamento nel normale sistema — dopo il 1925 — di assumere personale giornaliero, ossia quel personale la cui assunzione si ripete ogni 90 giorni.

A questo proposito ricordo che con tale sistema dei 90 giorni sono sorti vari inconvenienti, soprattutto allorchè il Ministero del tesoro invitò al rispetto della disposizione di assumere al massimo per due cicli di 90 giorni il personale e quindi di licenziarlo definitivamente; inconvenienti lamentati anche al Ministero della difesa, all'epoca in cui il collega Bosco era sottosegretario. Ragione per cui il Ministero delle finanze ha ritenuto opportuno di proporre la reistituzione del ruolo delle visitatrici, stante la necessità di disporre stabilmente di tale personale, cosa che anche dopo il 1925 si era praticamente verificata in quanto come avventizie o salariate venivano tenute in servizio pressochè le stesse persone.

Naturalmente il ruolo che verrebbe ripristinato sarebbe anzitutto riservato agli elementi femminili già appartenenti al ruolo del personale ausiliario dei commessi delle dogane ed al ruolo aggiunto della carriera ausiliaria delle dogane; poi al personale che già ha ricoperto la mansione di visitatrice doganale come avventizio o salariato; e, quindi, alle vincitrici di un apposito con-

corso. Queste disposizioni hanno naturalmente valore transitorio, e sono dettate soprattutto allo scopo di assicurare subito, per quanto possibile, la assunzione di personale qualificato e di evitare nel contempo gli inconvenienti dovuti appunto alla applicazione della legge delega, per cui si verificò, sotto l'aspetto economico, che il personale, passando da avventizio o giornaliero in ruolo, subiva un danno anzichè un vantaggio.

Per quanto riguarda la copertura dell'onere derivante dalla applicazione del provvedimento in esame, si stabilisce che gli stanziamenti previsti facciano carico al Ministero del tesoro, ai capitoli 247 e 248, ma in pratica non si verifica alcuno spostamento finanziario, dato che le visitatrici doganali già esistono e pertanto non si tratta che di trasferirle in ruolo. Naturalmente un maggior onere si verificherà in futuro con lo aumentare della spesa, ma poichè si tratta di una entità economica di trascurabile importanza ritengo non possa influenzare quel giudizio favorevole al provvedimento in esame che io sollecito alla Commissione.

B O S C O . Desidero fare due osservazioni. La prima di carattere generale, ed è questa: il sistema del contratto per 90 giorni indubbiamente non è commendevole, perchè come è stato tante volte rilevato, si è cominciato con una legge del 1952 — in base alla quale si sarebbe dovuto eliminare il metodo delle assunzioni fuori concorso ragione per cui tale legge del 1952 limitava l'assunzione temporanea a 90 giorni, rinnovabile per altri 90 giorni, ma non per la terza volta, a meno di un permesso speciale della Presidenza del Consiglio, in quanto a tale punto il personale avrebbe dovuto essere definitivamente licenziato — e si è poi finito per applicare tale legge soltanto in minima parte, tenendo personale pressochè ininterrottamente, pur se non in ruolo; e ora addirittura si vorrebbe passare tale personale automaticamente in ruolo.

Per quanto riguarda il caso citato del Ministero della difesa, poichè il senatore Trabucchi ha avuto la bontà di ricordare il mio soggiorno in quel Dicastero, dirò che dopo no-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)52^a SEDUTA (16 febbraio 1960)

tevoli sforzi riuscii a far approvare un disegno di legge che prevedeva la sistemazione annua in ruolo del 15-20 per cento del personale avventizio, in base all'aliquota dei posti che si rendono vacanti, cosicchè nello spazio di 7-8 anni tutto il personale non in ruolo potrà essere assorbito nella posizione regolare.

Per quel che concerne la seconda osservazione in ordine al disegno di legge in esame, devo rilevare che, in base alle norme contenute nell'articolo 2, nell'operare la sistemazione in ruolo del personale delle visitatrici doganali si va al di là delle comprensibili necessità della categoria, in quanto non soltanto saranno assunte, e tutte in una volta, le avventizie e coloro che hanno prestato servizio con la qualifica di giornaliero, ma si prevedono posti addirittura anche per coloro che assolsero nel tempo le mansioni di visitatrici.

Io a questo punto mi preoccupo della situazione di squilibrio che si viene a determinare negli altri Ministeri: infatti, poichè non sono favorevole ai due pesi e alle due misure, perchè la Costituzione italiana dispone che tutti i cittadini abbiano eguali diritti ed eguali doveri, confesso il mio turbamento per la discriminazione notevole fra amministrazione e amministrazione che si viene a determinare con la entrata in vigore delle norme previste dal disegno di legge in discussione.

Vorrei ora fare una osservazione di carattere particolare. È opportuno, cioè, ristabilire un ruolo che lo stesso regime fascista nel 1925 ritenne essere un ruolo con funzione e denominazione antipatiche?

Le visitatrici hanno il compito di provvedere alla perquisizione degli elementi femminili che transitano alla dogana, e questo in un'epoca in cui andiamo verso l'agevolazione degli scambi di persona, tra Paese e Paese; e mentre negli altri Paesi si procede ad una visita rigorosa dei viaggiatori che oltrepassano la frontiera, in Italia, invece, ci sono delle caratteristiche, direi, più civili. Ritornando indietro, con l'istituzione di questo ruolo delle visitatrici, mi sembra che si verrebbe a creare una situazione che forse non è opportuno creare.

Mi chiedo, pertanto, se sia opportuno andare a ripristinare un ruolo che nel 1925 fu abolito proprio per il carattere antipatico della sua funzione, che fu soppresso per ragioni specifiche, perchè sembrava contrario allo sviluppo ed al progresso del turismo.

Queste sono le osservazioni che desideravo prospettare alla Commissione e resto in attesa dei chiarimenti che il Sottosegretario di Stato, senatore Piola, vorrà fornire.

F O R T U N A T I . Ritengo che la ragione di questo provvedimento si debba ricercare nella necessità di sanzionare, a mio avviso, una situazione di fatto.

Il problema è questo: o queste visite doganali, potremmo chiamarle così, le istituamo, oppure non le istituamo, e credo che non sia la terminologia di un ruolo a cambiare la sostanza di fatto. Se riteniamo che la funzione debba essere assolta, ed è chiaro che può essere assolta in diversi modi, dal punto di vista della cortesia formale, a mio avviso il problema non si sposta, la sostanza rimane quella che è.

Quindi, vorrei fare due osservazioni di carattere generale.

Si tratta qui di istituire un ruolo allo stato di fatto giuridicamente non esistente. All'articolo 3, del disegno di legge in esame, si parla di concorsi pubblici, come forma normale, permanente, e ci si richiama all'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Non vorrei che tale richiamo fosse puramente rituale, circa le formalità, perchè mi pare che si tratta di istituire un ruolo *ex novo*, e bisognerebbe fare riferimento oltre che, eventualmente, alle formalità del bando, anche a tutta la situazione e regolamentazione giuridica dei titoli e delle condizioni necessarie per partecipare a questo concorso. Credo, cioè, che il solo riferimento al coefficiente di retribuzione non sia esauriente.

La seconda osservazione riguarda l'ultimo comma dell'articolo 4. Capisco il mantenimento a questo personale dell'eventuale utile che oggi viene percepito da parte del personale di servizio, non di ruolo; non capi-

sco, però, perchè questa retribuzione non debba essere valutata ai fini della pensione.

Oggi il personale avventizio ha diritto al trattamento di quiescenza in funzione dello ammontare della retribuzione che percepisce attualmente, e credo, tutto sommato, che la differenza di trattamento non sia notevole; qui, invece, la differenza verrebbe conservata solo come assegno personale. Perchè questo?

Anzitutto, credo che questo non dia luogo a preoccupazioni finanziarie notevoli; da altra parte, se si riconosce il diritto, potremmo dire, delle persone in servizio, di mantenere il livello attuale della retribuzione, ritengo che sarebbe stata e sarebbe opera sacra considerare questo livello valido a tutti gli effetti, e quindi anche per il trattamento di quiescenza. Altrimenti, per una parte del personale, in realtà, può essere un vantaggio limitato quello di mantenere, a titolo di assegno personale, tutto il resto, quando non ha nessuna efficacia ai fini del trattamento di quiescenza, e non vorrei che il trattamento di quiescenza, come personale di ruolo, risultasse inferiore a quello che si viene a percepire come personale avventizio.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Rispondo brevemente alle osservazioni che sono state sollevate. Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal collega Bosco, è vero che vi sono situazioni analoghe a quelle delle visitatrici doganali anche in altre Amministrazioni, ma non vedo il motivo per cui si debba ritardare l'approvazione di questo provvedimento che ha carattere di urgenza per l'importanza e la delicatezza del servizio, in attesa, ovviamente, di rivedere la questione da un punto di vista più ampio.

Ora, io mi pongo di fronte a questa obiezione, ma penso, tuttavia, che il senatore Bosco abbia fatto tale osservazione da un punto di vista generale, non per ostacolare la approvazione del provvedimento in esame. Ritengo, pertanto, che essa possa essere superata in questo settore e, quindi, non costituisca una remora all'approvazione del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'accento che è stato fatto all'abolizione del ruolo delle visitatrici, abolizione avvenuta, se non erro, nel 1925, ha già risposto al senatore Bosco il collega Fortunati.

Ci troviamo di fronte alla necessità di avere queste visitatrici ed abbiamo una situazione di fatto che richiede, con la delicatezza necessaria, la perquisizione di elementi femminili, che molto spesso sono portatori di merce di contrabbando, di piccole dimensioni e di notevole valore. Si tratta, quindi, di un servizio assolutamente indispensabile e che bisogna mantenere per necessità di cose; il fatto che la parola « visitatrice » possa apparire antipatica non toglie nulla alla opportunità di questo provvedimento ed alla funzione necessaria che queste donne devono compiere. La denominazione di visitatrice sarà simpatica o meno, ma non è certo questo un motivo tale da costituire una ragione veramente obiettiva, contraria all'approvazione di questo disegno di legge.

Le osservazioni del senatore Fortunati, per contro, riguardano delle situazioni specifiche di questo disegno di legge.

Nulla, dell'accento che l'articolo 3 fa al decreto del Presidente della Repubblica, giustifica il dubbio che il senatore Fortunati ha manifestato, che cioè questo richiamo semplicemente alla regolamentazione possa non essere completo. Rispondo in proposito che le norme generali per i concorsi coprono anche i concorsi delle visitatrici doganali, e la formula del bando è un richiamo che si aggiunge alla norma generale, ma non toglie l'applicazione della norma generale.

F O R T U N A T I. Ma quale è il tipo di concorso? Quali sono i requisiti e come sono fissati?

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I bandi di concorso sono quelli che sono e devono rispondere a dei requisiti di carattere generale, come avviene per tutti gli impiegati dello Stato.

F O R T U N A T I. Per gli altri impiegati, però, c'è nella legge il requisito che si

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)52^a SEDUTA (16 febbraio 1960)

richiede; nel nostro caso, invece, si tratta di un ruolo nuovo e nella legge generale non sono fissati i requisiti.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi sono delle norme regolamentari, per le visitatrici, perchè sono le stesse che esistevano prima, quando c'era il ruolo.

F O R T U N A T I. Nel disegno di legge però non si dice che si prorogano quelle norme.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma l'Amministrazione ha già il quadro degli elementi necessari per concorrere; comunque, in un secondo tempo si potrà decidere, se mai, anche legislativamente, quali siano i requisiti richiesti.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 4, è stata fatta una osservazione di carattere sociale, potrei dire, nel senso che il senatore Fortunati ha espresso il dubbio che sia una iniqua disposizione quella che non comprende nella pensione ciò che dovrebbe, viceversa, essere compreso, e che ci sarebbe, pertanto, una discriminazione tra gli uni e gli altri.

Ora, faccio osservare che bisogna riferirsi proprio all'articolo 2 il quale stabilisce una graduatoria nell'assunzione, per la formazione di questo ruolo; e prima vi ammette coloro che già antecedentemente al divieto di assunzione formavano un vero e proprio ruolo, per il decreto presidenziale del 1948, poi ammette coloro che non avevano altra posizione se non quella di salariate temporanee, che rimanevano cioè in questa posizione per 90 giorni e poi venivano licenziate. E questi elementi sono presi in considerazione prima degli altri solo perchè c'è la sicurezza che hanno già esercitato quella funzione e quindi sono in grado di entrare nel ruolo con una certa garanzia ed obiettività del servizio. Poi sono ammessi tutti gli altri elementi che potranno concorrere.

Ora, mi pare ingiusto che la posizione di queste salariate che prestavano servizio per 90 giorni e poi erano licenziate sia parificata a quella di coloro che erano nel ruolo

e che vi rientrano, nonostante il periodo di vacanza tra la abolizione del ruolo nel 1925 e la ricostituzione del ruolo stesso.

Pertanto, ritengo che, a parte eventuali osservazioni di bilancio che potrebbe fare il collega De Giovine, il disegno di legge, nella sua struttura, possa essere approvato, anche in considerazione dell'urgenza della sistemazione di questo servizio doganale.

T R A B U C C H I, *relatore*. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario sul fatto che facendo entrare nel ruolo queste visitatrici avventizie, probabilmente ve ne saranno di anziane, che forse non arriveranno neanche a raggiungere il minimo del servizio di ruolo. Ora, bisognerebbe prevedere, ai fini della previdenza, come si è fatto per altre categorie, un riscatto a condizioni favorevoli, un modo qualsiasi di collegare il servizio prestato sotto forma di avventiziato con il servizio che andrebbero a svolgere in ruolo; altrimenti avremo della gente che finirà per non godere di alcun trattamento di previdenza.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non mi oppongo a questa soluzione, anzi ritengo che questo studio sia necessario; tuttavia, siccome si tratta di materia di competenza del Tesoro, trasferisco la questione al collega De Giovine.

D E G I O V I N E, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono anche io d'accordo ed incaricherò gli uffici competenti di studiare questo problema.

B O S C O. Presenta un ordine del giorno del seguente tenore:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 682, che prevede la sistemazione in ruolo delle visitatrici doganali assunte con contratto di diritto privato a norma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, fa voti che il Governo appronti un disegno di legge che preveda analoga sistemazione anche per gli operai giornalieri delle altre Amministrazioni statali ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)52^a SEDUTA (16 febbraio 1960)

Inoltre, vorrei che si ponesse una particolare attenzione sul regolamento di servizio, perchè immagino che, naturalmente, vi sia già un regolamento di servizio. Che cosa prevede questo?

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi sono norme sul modo di definire la perquisizione, sui turni da seguire e così via.

B O S C O . Faccio osservare che il problema è abbastanza, non vorrei dire grave, ma importante, nel senso che diamo un diritto di perquisizione a questo personale; fino a che punto può andare tale diritto?

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La stessa situazione si verifica anche nei confronti degli uomini e anche gli uomini possono essere perquisiti; soltanto, si è introdotto un ruolo femminile per la perquisizione delle donne che passano la frontiera.

B O S C O . Ma fino a che punto si dovrebbe determinare questa indagine?

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'indagine deve essere tale da garantire che nessun oggetto di contrabbando venga occultato, in nessuna maniera.

B O S C O . Insisto, tuttavia, nel richiamare l'attenzione del Governo su questo regolamento del servizio delle visite doganali

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo è già in atto, quindi non è che io accetti un ordine del giorno tendente a stabilire qualcosa di nuovo; tutte queste disposizioni sulla cortesia, sulla non esagerazione, sull'urbanità potrei dire, sono già in atto per il rispetto della persona, e per questo nel disegno di legge si prevede che saranno assunti quegli elementi che hanno dato affidamento e che hanno esercitato la loro funzione con la delicatezza necessaria.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito nell'Amministrazione provinciale delle dogane un ruolo del personale femminile della carriera ausiliaria di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Tale personale, con qualifica di visitatrice doganale, è adibito alla visita personale alle donne che transitano per la linea doganale, nonchè agli altri compiti attribuiti ai commessi di dogana nell'ambito dei locali degli uffici.

T R A B U C C H I , *relatore*. Proporrei di sostituire, al secondo comma, la parola « visitatrice » con la parola « indagatrice ».

R O D A . In effetti, è una indagine, più che una visita, quella che si fa sul corpo della persona sospetta; quindi anche a me sembrerebbe più appropriata la parola « indagatrice » che non quella « visitatrice ».

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La qualifica di « visitatrice » è stata usata per anni e anni; ritengo, quindi, che si potrebbe tranquillamente mantenere tale denominazione, senza modificare il testo dell'articolo.

T R A B U C C H I , *relatore*. Poichè la questione non è di importanza sostanziale non insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Nella prima attuazione della presente legge sono trasferiti nel ruolo delle visitatrici doganali gli elementi femminili, già collocati nel ruolo del personale ausiliario dei commessi delle dogane ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948,

n. 262, e quelli appartenenti al ruolo aggiunto della carriera ausiliaria delle dogane.

Nei limiti dei posti disponibili, dopo effettuato il passaggio previsto dal precedente comma, sono inquadrare secondo l'ordine appresso indicato, su domanda delle interessate da produrre, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, purchè abbiano dato prova di operosità, diligenza e buona condotta, da accertarsi dall'Amministrazione:

(1) le avventizie di 4^a categoria in servizio con mansioni di visitatrice;

2) le salariate temporanee in servizio con mansioni di visitatrice.

Dopo l'attuazione di quanto disposto nei precedenti commi, i rimanenti posti di visitatrice e quelli che si renderanno vacanti entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno conferiti agli elementi femminili che abbiano comunque assolto mansioni di visitatrici, e che ne facciano domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data di entrata in vigore della legge, da scegliere fra coloro che abbiano dato prova di operosità, diligenza e buona condotta, da accertarsi dall'Amministrazione.

(È approvato).

Art. 3.

I posti che, successivamente all'attuazione di quanto disposto col precedente articolo si renderanno disponibili nel ruolo delle visitatrici doganali — ivi compresi quelli che, per mancanza o per insufficienza di aspiranti, non sia possibile conferire ad elementi appartenenti a categorie aventi diritto a speciali riserve — sono conferiti mediante pubblico concorso a norma dell'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Art. 4.

Nei casi di passaggio nel ruolo delle visitatrici, previsto nel primo comma dell'articolo 2, compete lo stipendio uguale o immediatamente superiore a quello in godimento a seconda del trattamento economico acquisito nel ruolo di provenienza.

Alle avventizie e alle salariate di cui al secondo comma dell'articolo 2, nel caso di passaggio nel ruolo delle visitatrici, è attribuito, qualora siano provviste di una retribuzione superiore allo stipendio iniziale spettante in detto ruolo, un assegno personale, non utile a pensione, pari alla differenza tra la retribuzione già goduta e il nuovo stipendio, salvo riassorbimento nei successivi aumenti periodici di stipendio.

(È approvato).

Art. 5.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, il Ministro del tesoro provvederà, con proprio decreto, con gli stanziamenti previsti nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze dell'esercizio finanziario 1959-60 di cui appresso:

N. 247 (mercedi alle visitatrici doganali e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione) e n. 248 (paghe ed altri assegni fissi agli operai giornalieri assunti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67).

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE FEMMINILE DELLA CARRIERA AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE.

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei post
151	Visitatrici doganali . .	200

(È approvato).

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)52^a SEDUTA (16 febbraio 1960)

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal senatore Bosco il seguente ordine del giorno :

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 682, che prevede la sistemazione in ruolo delle visitatrici doganali assunte con contratto di diritto privato a norma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, fa voti che il Governo appronti un disegno di legge che preveda analoga sistemazione anche per gli operai giornalieri delle altre Amministrazioni statali ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARTO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari